

Statuto della Regione Calabria

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25
(Stralcio)

Testo vigente

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 6 luglio 2015, n. 15)

Testo modificato

secondo la proposta di legge statutaria n. 2/X recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)"

(...)

TITOLO V

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI

Articolo 39

(Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

(...)

TITOLO V

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI

Articolo 39

(Iniziativa legislativa)

(Identico)

Articolo 40
(Procedimento)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, ogni progetto di legge è esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dal Consiglio regionale, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.
2. I progetti di legge di iniziativa popolare, del Consiglio delle Autonomie locali o degli enti locali sono portati all'esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e discusso con precedenza su ogni altro argomento. La stessa procedura è seguita per ogni altro progetto, qualora ne facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri regionali.

Articolo 41
(Promulgazione e pubblicazione)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla sua approvazione, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Articolo 42
(Regione e disciplina comunitaria)

1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alla definizione degli indirizzi assunti in sede comunitaria dall'Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato.
2. La legge regionale, nel rispetto del potere di rappresentanza del Presidente della Giunta e del diritto del Consiglio ad una informazione preventiva e successiva sugli affari comunitari, determina le modalità del concorso dello stesso Consiglio allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Articolo 40
(Procedimento)

(Identico)

Articolo 41
(Promulgazione e pubblicazione)

(Identico)

Articolo 42
(Regione e disciplina comunitaria)

(Identico)

Articolo 43

(Potestà regolamentare)

1. Nel rispetto degli ambiti costituzionali di competenza della potestà regolamentare degli enti locali, la Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza legislativa e, in caso di delega da parte dello Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale; esercita altresì la potestà regolamentare per l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.
2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato.
3. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale attraverso regolamenti esecutivi, regolamenti di attuazione e di integrazione, regolamenti delegati, nonché regolamenti di organizzazione dell'Amministrazione regionale secondo le disposizioni generali di principio dettate dalla legge regionale.
4. L'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea avviene con legge o con regolamento regionale a seconda delle rispettive competenze e nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.
5. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate alla legge dallo Statuto e dalla Costituzione, la Giunta, sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, adotta i regolamenti delegati di cui al comma 3.
6. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

Articolo 43

(Potestà regolamentare)

(Identico)

<p style="text-align: center;">Articolo 44 (Testi unici)</p> <p>1. Il Consiglio può, con legge, delegare la Giunta a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica l'ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi ed individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino.</p> <p>2. Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Consulta statutaria.</p> <p>3. Nel tempo previsto per la presentazione al Consiglio</p>	<p style="text-align: center;">Art. 43 bis <i>(Qualità della normazione e semplificazione)</i></p> <p>1. La Regione persegue la certezza del diritto e l'efficacia dei propri atti normativi, promuovendone la qualità, nonché operando interventi di riordino della legislazione nelle materie di competenza.</p> <p>2. Conformemente ai principi enunciati al comma 1, i testi delle leggi e dei regolamenti regionali sono redatti secondo criteri di chiarezza, organicità e semplicità di formulazione, nel rispetto delle regole di buona tecnica legislativa.</p> <p>3. Ai fini della verifica della rispondenza delle leggi regionali agli obiettivi prestabiliti e del controllo sullo stato di attuazione delle medesime, nei testi normativi sono inserite clausole valutative, nelle quali sono indicati i tempi e le modalità con cui i soggetti attuatori forniscono al Consiglio regionale le informazioni e i dati utili.</p> <p>4. Le leggi ed il regolamento interno possono prevedere misure, procedure e strumenti ulteriori per assicurare il miglioramento della qualità della normazione e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 44 (Testi unici)</p> <p>1. Per le finalità di razionalizzazione indicate all'articolo 43 bis, il Consiglio regionale provvede a riordinare e coordinare in testi unici le disposizioni relative ad uno o più settori omogenei, individuando i singoli casi tramite apposita delibera.</p> <p>2. Il testo unico, predisposto con l'assistenza della Commissione consiliare competente per materia, è approvato dal Consiglio con unico voto . Nel caso in cui il testo unico contenga modifiche di carattere sostanziale, il Consiglio si esprime nelle forme ordinarie.</p> <p>3. Il Consiglio regionale può altresì delegare con</p>
---	---

del testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.

4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate o derogate solo da previsioni esplicite, che comunque devono prevedere l'inserimento della nuova norma all'interno del testo unico.

Articolo 45

(Conflitti di competenza)

1. La Regione, qualora ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere, anche su proposta del Consiglio delle Autonomie locali, la questione di legittimità costituzionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

2. Il Consiglio delle Autonomie locali, ove ritenga che una legge regionale leda la sfera delle competenze e prerogative degli enti locali od incida sulla loro autonomia costituzionale, può chiedere al Consiglio regionale di pronunciarsi in merito ai rilievi formulati, previa acquisizione del parere della Consulta statutaria.

legge la Giunta a predisporre il progetto di testo unico. In tal caso, la legge di delega indica l'ambito del riordino e del coordinamento, fissa i principi e i criteri direttivi, individua le fonti legislative ed eventualmente regolamentari da raccogliere nel testo unico e stabilisce un termine entro cui operare il riordino delle materie. Qualora nel suddetto termine siano presentate proposte di legge volte a modificare gli atti normativi oggetto di riordino e coordinamento, esse sono discusse ed approvate solo sotto forma di proposte di modifica della legge di delega alla Giunta.

4. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale con cui è adottato il testo unico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari in esso contenute possono essere abrogate, modificate o derogate solo da previsioni espresse, che comunque devono prevedere l'inserimento della nuova norma all'interno del testo unico.

Articolo 45

(Conflitti di competenza)

(Identico)